

Ricorso in Cassazione  
della

Soc. An. MAIS *Mecanica Agraria*  
contro

Pili on. Paolo e Cubeddu Ginaldo.

8 aprile 1935  
Ricorso in Cassazione  
Sentenza  
n. 145

I Sezione Civile  
26 gennaio 1935  
relatore Giuseppe Corlippi

Sent. n.40, Cron.92, Rep.42, Reg.Gen.486, Ruolo N.462/  
1933. -

Avvocato Comm.<sup>no</sup>

UMBERTO MANTOVANI

Via Chiassi, . MANTOVA

IN NOME DI S.M. VITTORIO EMANUELE III<sup>o</sup>

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE d'ITALIA

La I Sez. della R.Corte d'Appello di Brescia, composta  
dagli Ill./mi Signori :

ROSATI Comm. Ippolito = Presidente

VALERIO Cav.Uff. Cesare = Consigliere

ALDI Cav.Uff.Michele = Consigliere

BORGHESE Cav.Uff. Aroldo = Consigliere Relatore

DURAND Cav.Uff./Lorenzo = Consigliere

ha pronunciato la seguente SENTENZA :

Nella causa commerciale a rito sommario in appello

promossa con atto 9 giugno 1933 N.2081 Rep.Uff.Giud.

Ugo Galvani del Tribunale di Mantova, iscritta a ruo\_

lo il 24 luglio 1933 ai nn/486 Reg. Gen.462 ruolo,

vertente T R A

SOCIETA' AN. M.A.I.S. = Meccanica Agricola Industriale

Suzzarese, in liquidazione, in persona del sig. Ing.

Cav. Corrado Orazi, uno dei liquidatori, col procura\_

tore domiciliatario in Brescia Avv.Prof. Ettore Arda\_

no, giusta mandato alle liti II novembre 1932 n.18870

Rep/Notar Bonicelli = CONVENUTA OPPOSTA APPELLANTE =

c o n t r o

PILI On. PAOLO e CUBEDDU RINALDO, da Cristano, col Proc. Dom. in Brescia Avv. Cav. Arsenio Frugoni, giusta mandato in calce alla citazione d'appello - ATTORI OPPONENTI APPELLATI ed APPELLANTI per incidente -

OGGETTO : Opposizione a decreto ingiuntivo. Appello da sentenza 15/17 maggio 1933 del Tribunale di Mantova. Spedita la causa alla pubblica udienza civile del 12/ gennaio 1934 i Procuratori delle parti così CONCLUDEVANO:

L'AVV. ARDUINO PER L'APPELLANTE :

Piaccia alla Corte Ecc./ma, ogni diversa istanza reietta e in riforma della sentenza 15/17 maggio 1933 del R. Tribunale di Mantova, GIUDICARE:

Rigettarsi l'opposizione degli Attori appellati avverso il decreto ingiuntivo 25 nov. 1928 dell'Ill./mo Sig/ Presidente del R. Tribunale C.P. di Mantova, e questo confermando in ogni sua parte condannare i medesimi alle spese tutte del presente e dei precorsi giudizi, oltre gli onorari di procuratore e di avvocato, da liquidarsi dal Consigliere Estensore della emananda sentenza .

L'AVV/ FRUGONI PER I SIGG. PILI e CUBEDDU :

Si chiede che la Ecc. Corte, rigettata ogni altra contraria conclusione statuisca :

I) Confermando la sentenza del Tribunale di Mantova 15/17 maggio 1933 in contrasto con l'appello princi-

pale ;

II) Giudicando sull'appello incidentale ampli il tema della perizia e ordini che il perito accerti pure i danni conseguenti al mancato uso della trebbiatrice per la lavorazione a paglia lunga dal 1927 in poi e sino al tempo massimo di efficienza e adoperamento della trebbiatrice stessa; salva la preordinazione, se del caso, della seguente prova testimoniale : come, cioè, la media del prodotto della paglia corta in Pardanon negli anni 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933 fu di quintali 4mila e il grano raccolto nel 1926 fu di Q.li 3600.-

Le spese di appello a carico della MAIS da liquidarsi dal Consigliere Estensore previo l'opportuno parere dell'autorità competente .

LA CORTE : Reaminati gli atti e documenti presentati in causa dai Procuratori delle parti, nonché la sentenza appellata ha ritenuto quanto segue :

#### IN FATTO

La società An. MAIS, avendo venduto nel maggio 1926 agli attori macchine agricole ( una trebbiatrice, un grancrivello, una locomobile e una pressaforaggi con gli accessori d'suo) e non avendo ricevuto il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ottenne dal Presidente del Tribunale di Mantova decreto di ingiunzione, op\_

posto dai debitori . = Istituito il contraddittorio, intervenne una prima sentenza 26/3/1931, non impugnata, che ritenne l'azione contrattuale e ammise prova per testi su l'impegno assunto dalla MIS di fornire una trebbiatrice capace di lavorare a paglia lunga e a corta senza perdita di grano, su l'inidoneità della macchina fornita alla lavorazione con paglia lunga e sulle trattative fra le parti per ovviare all'inconveniente e ridurre il prezzo .

Esaurita detta prova chiedeva la convenuta respingersi l'opposizione mentre gli opposenti domandavano danni concretati nel maggior prezzo delle macchine aggiunte ad adeguare la lavorazione pattuita, nella perdita di grano nel 1924 subita, negli utili mancati dal 1927 in poi per paglia lunga non potuta raccogliere e vendere all'amministrazione militare.

Il tribunale di Mantova il 15/5/1933 ha proferito una seconda sentenza ritenendo provate il difetto lamentato e stabilendo perizia per tecnicamente accertare l'entità, le conseguenze in ordine al minor prezzo da pagare in confronto di quello convenuto, e ai danni che durante la lavorazione a paglia lunga i compratori possono aver sofferti nei tempi in cui a tale lavorazione adibivano la trebbiatrice , tenendo anche conto, per il naturale logoramento che essa venne usata dai compratori

fin dal 1926 .

Vi è contro questa sentenza appello principale della MAIS e incidentale dei compratori . Chiede la venditrice il rigetto dell'opposizione, in quanto dalla prova testimoniale sarebbe risultato che la macchina era stata, nonostante i lamentati difetti, sempre usata anche a paglia lunga , e quindi l'eccezione sul suo difettoso funzionamento non avrebbe valore, essendo l'utilizzazione volontaria esecuzione del contratto che non può più essere impugnato .

Invoca inoltre la venditrice i risultati soddisfacenti del collaudo . I Sigg. Kili e Cubedda chiedevano estendersi la prova da esperire sui danni anche a quelli provenienti dal mancato uso della trebbiatrice per la lavorazione a paglia lunga a datare dal 1927 fino al massimo termine di sfruttamento della trebbiatrice stessa .

#### IN DIRITTO

Un'eccezione preliminare di nullità della prova attrice perchè assunta fuori termine è stata abbandonata in questa sede e non richiede illustrazione dopo quanto il Tribunale ha esattamente deciso a suo riguardo .

Nel merito si osserva che, dopo la sentenza interlocutoria ammissiva della prova sull'oggetto del contratto e su la fornitura del macchinario non idoneo all'u

so pattuito, i convenuti hanno prodotto due dichiarazioni degli acquirenti di eseguito favorevole collaudo. Dal contratto scritto risulta che veniva venduta una trebbiatrice capace di lavorare a paglia corta e a paglia lunga senza perdita di grano; una prima dichiarazione II/7/1926 del Cubeddu la dice di sua piena soddisfazione solo per la paglia corta, la seconda I/8/1926 ripete, ma senza limitazione, che la prova del macchinario lo soddisfa. Dalle successive lettere 9 agosto e 5/II/1926 del Cubeddu, regolarmente prodotte in causa dai convenuti, emerge che nessuna osservazione venne ulteriormente elevata dai compratori, in quell'anno, sul funzionamento della serie di macchine acquistate.

Devesi però esaminare anche il contenuto della prova testimoniale, ammessa con sentenza accettata e quindi fonte legittima, non preclusa dai risultati delle prove scritte, di convinzione in fatto.

La locomobile, la trebbiatrice, il granorivello, la pressaforaggi formano nell'ordine suddette una serie completa di quattro elementi per la lavorazione immediata del grano mietuto. Lavorando a paglia lunga si deve escludere dalla serie il gran orivello e collegare direttamente la trebbiatrice con la pressa: così dalla testimonianza Bell'Argine non contraddetta da altre risultanze.

I tre testi della convenuta, tutti suoi attuali dipen-  
denti, limitandosi ad accertamenti fatti durante la  
stagione agraria 1926, affermano che, benchè la pressa  
da principio non imboccasse bene la paglia e vi fosse  
perdita di grano nella trebbiatura, dopo alcune picco-  
le riparazioni da loro eseguite tutto andò bene e ven-  
nero rilasciate le dichiarazioni di benessere .

Ma si hanno le deposizioni dei testi di parte avversaria  
fra cui tre, il Morongin, il Carrus, e il Meloni, indifferenti  
con le parti, le quali deposizioni sono unanimi nello  
affermare che la serie meccanica non fu mai servibile  
negli anni 1926 e seguenti per la trebbiatura a paglia  
lunga; ed è ribadito dal teste Dal Lago, comune alle  
due parti, che nel 1927, secondo anno d'uso, la treb-  
biatrice perdeva grano dal crivellone interno, perdita  
che dal teste Dell'Argine è misurata nel due per cento .  
Questi rilievi di fatto, in contrasto con l'esito pie-  
namente favorevole alla convenuta dei collaudi non  
avrebbero di per sè efficacia giuridica come tardivi  
e di possibile equivocità .

Ma si è accertato che dopo il 1926 la ditta venditri-  
ce inviò in Sardegna suoi tecnici per riscontrare gli  
allegati difetti : " Nel successivo anno ( così il te-  
ste Del Lago nelle prove attrici ) essendosi il Pili  
ed il Cubeddu lamentati dal cattivo funzionamento del

la trebbiatrice come quello che lasciava sfuggire del grano con la paglia, così io, per incarico della venditrice, esaminai nuovamente il macchinario". Lo stesso teste, presentato in sede di prova contraria confermò : " sul posto ....ritornai solo nel settembre del 1927, in seguito alle proteste dei compratori" .

Il teste Meloni : " Nell'anno agrario 1926/1927 il macchinario funzionava pessimamente perchè la metà della spiga rimaneva intatta ed usciva dalla trebbia insieme con la paglia .... venne un capo meccanico della MAIS, il quale insieme con l'altro meccanico Dell'Argine Artaserse cercò di eliminare il grave inconveniente ...." e il teste Carrus : " Nel successivo (1926/27) .. nonostante l'intervento e l'opera dei due meccanici inviati dalla casa venditrice..."

Da ciò si desume che la MAIS, avendo riconosciuto degne di ascolto le proteste degli acquirenti anche posteriormente al collaudo, rinunciò a valersi degli effetti di questo, non altrimenti potendo spiegarsi il suo intervento nell'anno 1927 a riscontrare ed eventualmente eliminare i lamentati difetti, contegno incompatibile con la volontà di valersi della liberazione incondizionata dell'obbligazione contrattuale contenuta nella firma del verbale di collaudo . E non regge l'eccezione che non sia dimostrato risalire i vizi del macchi-

nario segnalati nel 1927 a tempo anteriore alla consegna : come si evince dalla lettura delle deposizioni anche solo nelle parti qui riportate, lo stesso difetto originario fu riscontrato posteriormente, e nessun indizio si offre nella lite che da diverse cause fosse determinato .

Vi è dunque materiale di fatto e ragione giuridica sufficiente per instaurare un'azione contrattuale di danni, quale è concessa all'un contraente verso l'altro, che non ha adempiuto esattamente la propria obbligazione, dell'art/ 1218 C.C. e quale è stata esperita , non avendo mai gli attori invocato la risoluzione della compravendita a norma dell'art. 1165, ma avendo sempre chiesto soltanto il ristoro dei danni sofferti . B'averne parte di questi danni rappresentati come congrua diminuzione nel prezzo della vendita in rapporto alla parziale inadempimento del venditore non muta la natura dell'azione contrattuale in azione " quanti minoris", perchè attiene non alla sostanza ma semplicemente al modo di valutazione dei danni stessi .

Si aggiungono quelli costituiti dalla perdita di grano e del mancato lucro per produzione di paglia corta anzichè lunga durante la effettiva lavorazione : che sono perdite pure direttamente dipendenti dall'inadempimento .

A liquidare tali danni provvede (salvo quanto si dirà poi per il tempo a cui l'indagine tecnica deve riferirsi) la perizia disposta dal Tribunale, che va perciò tenuta fondamentalmente ferma ed è chiarita, in quanto occorra, nel suo contenuto delle qui premesse considerazioni.

A torto si invoca contro l'ammissibilità dell'azione dei danni, la giurisprudenza che nega l'impugnativa del contratto per inadempimento quando il compratore abbia usato di tutte e di parte notevole della cosa comprata: prescindendo dalla considerazione che qui non si tratta di merce di immediato consumo, gli ostacoli che si oppongono all'esercizio dell'azione in risoluzione (uno obiettivo, cioè l'impossibilità di restituire la cosa, l'altro subiettivo, l'atteggiamento contrario al proposito di veder più tardi riconosciuta la propria facoltà di restituire la cosa stessa) non esistono quando si chiede semplicemente il risarcimento dei danni, per cui basta poter accertare l'inadempienza. Potrebbe solo esservi una impossibilità pratica di stare sui danni quando la cosa fosse distrutta, ma ciò non è nella specie; e in quanto al deterioramento subito per l'uso il perito, su la scorta delle informazioni che potrà assumere e dei chiarimenti forniti dalla sentenza e dagli atti di causa, ha

modo di tenerne conto completamente .

Per l'estensione da dare alla perizia si osserva che non sussistendo nella specie ( non vien neppure dedotto) dolo del debitore, i danni risarcibili sono soltanto (art/1228 C.C.) quelli previsti o prevedibili al tempo del contratto; e per danno si intende il pregiudizio che realmente abbia gravato , per effetto della inadempienza dell'uso su l'altro contraente .

Secondo la comune diligenza , obbligandosi a fornire una trebbiatrice capace di lavorare a paglia lunga senza perdita di grano ai generenti di una azienda agricola , doveva prevedere per il caso di inadempienza, oltre la perdita di grano, il mancato vantaggio del maggior valore venale, sul luogo della lavorazione della paglia lunga non prodotta di fronte a quello della paglia corta tratta dalla trebbiatura per conto dei compratori .

Non formarono oggetto della compravendita, nè di previsione comune delle parti, gli ulteriori guadagni che gli acquirenti potessero ritrarre da un contratto di fornitura di paglia lunga all'Amministrazione militare a condizioni eventualmente più favorevoli del prezzo comune e locale di mercato , nè i lucri che potessero conseguire col somministrare ad altri proprietari la serie meccanica per lavorazione a paglia lunga . Essen-

do questo noleggio un ulteriore e secondario possibile uso, non essenziale scopo dell'acquisto ed estraneo alla stipulazione della compravendita; e il contratto di somministrazione a enti militari accidentale operazione commerciale che non fu menomamente ventilata fra i contraenti, i lucri per essi sperati non erano neppure prevedibili al tempo della convenzione, potendosi prevedere solo ciò che normalmente o secondo le speciali circostanze suole conseguire ai fatti noti.

In questi termini deve intendersi il quesito peritale ammesso dal Tribunale, anche se dalla motivazione che lo precede possa sembrare più esteso.

Una limitazione di danni risarcibile deve pure segnarsi nel tempo, in quanto è universalmente riconosciuto che la negligenza, l'arbitrio o il capriccio del creditore non deve pesare su l'obbligato: donde le conseguenze dell'inadempienza gravano su l'inadempiente solo per il tempo necessario all'altro contraente a provvedere di sua iniziativa all'occorrente eliminazione della causa di danno: e ciò rientra nel concetto di prevedibilità.

Dagli atti della causa si desume che il macchinario è tuttora in uso presso i compratori, e non trattasi di merce facilmente sostituibile sia per la complessività della sua costruzione sia per il prezzo ingen-

18 • Tuttavia si può ritenere ,apprezzando con le comuni cognizioni pratiche il fatto, che, accertata verso la fine del 1927 definitivamente l'incapacità della macchina all'uso come dimostra anche il fatto che solo dopo quella data i compratori sospesero i rateali pagamenti del prezzo, essi non avevano più ragione di passivamente subire ulteriori danni e quindi neppure di pretenderne il rimborso dall'inadempiente ; ma, ove avessero inteso realmente di usufruire per l'avvenire anche di paglia lunga, dovevano avvisare di procurarsi direttamente il nuovo macchinario all'uso .

Questo, per le difficoltà su cennate, non facilmente avrebbero potuto avere a disposizione per il successivo giugno / luglio 1928, ma certamente (consentendolo un periodo di ricerche, trattative e finanziamento superiore ad un anno) per la campagna granaria 1929; onde i danni risarcibili, come sopra indicati, vanno limitati al luglio 1928, cioè si riferiscono a tre lavorazioni annuali dopo l'acquisto : gli altri non derivando necessariamente dall'inadempienza, e quindi non essendo di questa conseguenza immediata e diretta, non sarebbero dovuti neanche nel caso di dolo (art/1229 C.C.)

In questi sensi, in accoglimento dell'appello principale va ridotta l'estensione della perizia .

L'esperto con le facoltà concesse gli dal Tribunale avrà

modo, senza che sia necessario disporre ulteriori prove testimoniali di raccogliere tutti gli elementi necessari al suo giudizio .

La causa deve rendersi al primo giudice per la continuazione e le spese vanno riservate alla decisione di merito .

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art/492 p.p. C.P.C.

Respinto l'appello incidentale e ogni altra istanza contraria e diversa . Sospeso ogni ulteriore giudizio.

In parziale riforma della sentenza appellata, che in tutto il resto conferma

SOSTITUISCE

nel quesito peritale alla frase "nei tempi in cui a tal lavorazione è stata adibita" l'altra "nelle campagne estive 1926/1927 e 1928 ."

Rinvia la causa per l'ulteriore corso al Tribunale di Mantova, che deciderà anche su le spese del presente giudizio .

Brescia 17 gennaio 1934 XII°

f.ti, Rosati -Valerio- Aldi- Borghese est/- Drand-

A. Fiori - Pubblicata dal sottoscritto Cancelliere

nei modi di legge alla pubblica udienza del 24 genn/

1934 XII° Sez/Ia . f° A. Fiori

Reg. a Brescia addì 3 febbraio 1934 al n.2150 Vol.172

Atti Giudiziari esatte L. settanta e cent.dieci

(L.70,10)

Il Procuratore f° Bassolan

Mantova, 18 maggio 1934 XII

Carissimo Ivanoe

Eccoti il Ricorso MAIS regolarmente notificato  
Provvedi tempestivamente al deposito. Al resto penseremo poi.

Saluti affettuosi a Te e a Sofia da parte mia e  
di tutti noi .



Ricevuto il 6 maggio 1934  
per questo triennio della il più

L. 500-

Avanti la Suprema R. Corte di Cassazione del Regno

ROMA

## RICORRE

**Società An. MAIS, Meccanica Agricola Industriale Suzzarese**, con sede in Suzzara, in liquidazione, in persona del liquidatore Sig. Ing. Cav. Corrado Orazi, rappresentata e difesa dai sigg. *avvocati Comm. Umberto Mantovani, di Mantova, e S. E. il Cav. della SS. Annunziata On. Ivano Bonomi, di Roma*, presso quest'ultimo quivi elettivamente domiciliata in Piazza Libertà 4

### CONTRO

**PILI On. Paolo e CUBEDDU Rinaldo**, da Oristano

### PER ANNULLAMENTO

*della sentenza 17-24 gennaio 1934 - XII° della Eccellenza R. Corte d'Appello di Brescia, non notificata.*

### FATTO

La Corte Bresciana così lo ritenne:

- « La Soc. An. MAIS, avendo venduto nel maggio 1926
- « agli Attori alcune macchine agricole (una trebbiatrice, un
- « granerivello, una locomobile e una pressaforaggi con gli
- « accessori d'uso) e non avendo ricevuto il pagamento del-
- « l'ultima rata di prezzo, ottenne dal Presidente del Tribu-
- « nale di Mantova decreto di ingiunzione, opposto dai debitori.
- « Istituito il contraddittorio intervenne una prima sentenza
- « 26 marzo 1931, non impugnata, che ritenne l'azione contrat-

« tuale e ammise prova per testi sull'impegno assunto dalla  
 « Mais di fornire una trebbiatrice capace di lavorare a paglia  
 « lunga e corta senza perdita di grano, su l'inidoneità della  
 « macchina fornita alla lavorazione a paglia lunga e sulle  
 « trattative fra le parti per ovviare allo inconveniente e ri-  
 « durre il prezzo

« Esaurita detta prova chiedeva la Convenuta respingersi  
 « l'opposizione, mentre gli opposenti domandavano danni  
 « concretati nel maggior prezzo delle macchine aggiunte ad  
 « adeguare la lavorazione pattuita, nella perdita di grano nel  
 « 1926 subita, negli utili mancati dal 1927 in poi per paglia  
 « lunga non potuta raccogliere e vendere all'amministrazione  
 « militare.

« Il Tribunale di Mantova il 15 maggio 1933, ha proferito  
 « una seconda sentenza, ritenendo provato il difetto lamentato  
 « e ordinando perizia per accertarne l'entità, le conseguenze  
 « in ordine al minor prezzo da pagare in confronto di quello  
 « convenuto e ai danni che durante la lavorazione a paglia  
 « lunga i compratori possono aver sofferti nei tempi in cui  
 « a tale lavorazione adibirono la trebbiatrice, tenendo anche  
 « conto, per il naturale logoramento, che essa venne usata  
 « dai compratori fin dal 1926 ».

Conviene riportare testualmente il quesito peritale di-  
 sposto dal Tribunale di Mantova. Esso è del seguente tenore :

« Dica il perito, dopo di aver sentite le parti, esaminati  
 « i documenti che gli presenteranno, eseguiti i sopralluoghi  
 « ed esperimenti sulla macchina in contesto e tenuti presenti  
 « i punti ritenuti provati in sentenza, di quale natura ed entità

« sia il difetto che essa presenta per la lavorazione a paglia  
 « lunga e quali conseguenze ciò abbia avuto sia in ordine al  
 « minor prezzo che la macchina possa avere in confronto a  
 « quello pattuito in origine fra le parti e sia per i danni che  
 « durante la lavorazione a paglia lunga i compratori di essa  
 « possono aver sofferti nei tempi in cui a tale lavorazione è  
 « stata adibita e tenendo infine conto che la macchina è stata  
 « dai compratori usata dal 1926 ».

Contro la sentenza predetta interposero appello principale la MAIS, e incidentale i compratori avanti la Corte bresciana.

Chiese la venditrice il rigetto dell'opposizione, mentre i sigg. PILI e CUBEDDU instarono a che la prova da esperire sul danno fosse estesa anche ai danni provenienti dal mancato uso della trebbia per la lavorazione a paglia lunga a datare dal 1926 in poi, fino al termine massimo di sfruttamento di detta macchina.

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte bresciana respinse l'appello incidentale e ogni altra istanza contraria e diversa. Sospeso poi ogni ulteriore giudizio, in parziale riforma della sentenza appellata, che in tutto il resto confermò, sostituiva nel quesito peritale ammesso dal Tribunale di Mantova alla frase: « nei tempi in cui a tale lavorazione è stata adibita » l'altra: « nelle campagne estive 1926-27-28 ».

Per l'ulteriore corso la Corte di Brescia rinviava la causa ai primi giudici, ai quali conferiva di decidere anche su le spese del giudizio d'appello.

Per lo annullamento di codesta pronuncia ricorre la So-

cietà MAIS al Supremo Collegio sulla base dei seguenti mezzi:

## I.

*Violazione e falsa applicazione degli art. 1165 - 1218 - 1225  
1226 - 1312 - 1354 - 1352 - 1358 - 1453 C. C. in relazione  
anche agli art. 517 N. 2 - 3 - 7 - 360 N.6 e 361 N.2 C. P. C.*

È pacifico che con il contratto in disputa la MAIS si obbligò di fornire « una trebbia capace di lavorare a paglia  
« lunga e a paglia corta senza perdita di grano, munendola di  
« tutte le parti necessarie per assicurare il perfetto funzio-  
« namento in entrambi i casi ».

Esaminati i documenti di lite e i risultati delle prove testimoniali *hinc-inde* al fine di decidere circa la sussistenza o meno della pretesa inidoneità della trebbia a lavorare a *paglia lunga* senza perdita di grano, la Corte di merito ritenne:

A) Che in un primo verbale di collaudo dell' 11 luglio 1926 il Cubeddu dichiarò la trebbia di sua piena soddisfazione *solo* per il lavoro a *paglia corta*.

B) Che in un secondo verbale di collaudo del 1° agosto successivo il Cubeddu dichiarò detta macchina « di sua piena soddisfazione, senza limitazioni di sorta », e quindi anche per il lavoro a *paglia lunga*.

C) Che dalle successive lettere 9 agosto e 5 novembre stesso anno, inviate dal Cubeddu alla MAIS, a campagna di trebbiatura ultimata, (con le quali - notisi - si prometteva persino il pagamento *in via anticipata* del residuo prezzo del macchinario e si inviavano acconti alla creditrice per

la cospicua somma di L. 50,000) emergeva come «nessuna osservazione venne ulteriormente elevata dai compratori in quell'anno sul funzionamento della intera serie delle macchine compravendute».

D) Che i risultati della prova testimoniale « fonte legittima di convinzione, non preclusa dai risultati delle prove scritte nella parte in contrasto con l'esito pienamente favorevole alla convenuta dei collaudi, non potevano avere di per sé efficacia giuridica, siccome tardivi e di possibile equivocità ».

Spiegare tali premesse era logico attendersi che la Corte del merito concludesse col ritenere che gli Attori non avessero dato la prova del loro assunto circa la inadempienza attribuita alla MAIS, e che, per contro, la Società venditrice avesse offerta inequivocabile quella del suo adempimento contrattuale.

Invece la Corte bresciana così testualmente soggiunse:

« Ma si è accertato che dopo il 1926 la Società venditrice inviò in Sardegna suoi tecnici per riscontrare gli allegati difetti.... »

« Da ciò si desume che la MAIS, avendo riconosciuto degne di ascolto le proteste degli acquirenti, anche posteriormente al collaudo, rinunciò a valersi degli effetti di questo, non altrimenti potendo spiegarsi il suo intervento nell'anno 1927 a riscontrare ed eventualmente eliminare i lamentati difetti, contegno incompatibile con la volontà di valersi della liberazione incondizionata della obbligazione contrattuale contenuta nella firma del verbale di collaudo ».

Poste tali premesse e richiamate succintamente le deposizioni di alcuni testi, la Corte bresciana concluse così che

vi era « materiale di fatto e ragione giuridica sufficiente » per ritenere provata la inadempienza e la responsabilità contrattuale della Società venditrice.

In buona sostanza, adunque, la Corte per decidere sulla esistenza o meno dei difetti attribuiti dai compratori alla trebbia che essi avevano acquistata dalla Società MAIS, ebbe a sua disposizione tre distinte fonti di prova : quella *scritta*, quella *orale* e quella delle *presunzioni semplici*.

La prova *scritta* era offerta dai verbali di collaudo e dalle lettere dei compratori alla MAIS in data 9 agosto e 5 novembre 1926 : la prova *orale* dalle deposizioni di numerosi testi fatti sentire *hinc-inde* dalle parti, la *presuntiva* era offerta, in fine, dalle deduzioni che potevano essere ricavate dal giudice sul *comportamento* della Società venditrice di fronte ai reclami più o meno tempestivi dei compratori.

Col suo insindacabile apprezzamento la Corte bresciana riconobbe che la *prova scritta* era riuscita « **pienamente favorevole** » alla MAIS, tanto per ciò che rifletteva la rispondenza delle macchine alle pattuizioni contrattuali, quanto per ciò che attenevasi alle proteste dei compratori sul loro funzionamento durante la campagna 1926.

Riconobbe altresì che i risultati della *prova testimoniale* non potevano avere efficacia giuridica perchè « tardivi e di possibile equivocità ».

Unicamente dalla prova *presuntiva* ricavata dal *comportamento* della MAIS nel successivo settembre 1927, per avere cioè essa, in esito alle proteste dei compratori, mandato in quell'epoca un suo operaio sul luogo « per constatare ed

*eventualmente* riparare il lamentato difetto della trebbia, dedusse tutto quanto era necessario per legittimare il fondamento dell'avversa azione e cioè:

1) che la MAIS avesse rinunciato a valersi della liberazione incondizionata a lei derivante dal buon fine del collaudo del macchinario.

2) che lo stesso difetto originario della macchina, anteriore alla consegna, fu posteriormente riscontrato.

3) che nessun indizio veniva offerto nella lite fosse codesto difetto *da diverse cause* determinato.

Così essendo, fermamente pensiamo che non possano sfuggire alle censure del Supremo Collegio gli errori logici e giuridici che inficiano di nullità codesto inopinato giudizio della sentenza impugnata, sia che esso investa l'affermazione della rinuncia della Società venditrice a far valere in qualunque tempo e ad ogni effetto le conseguenze e la efficacia del collaudo, o l'affermazione della sussistenza oggettiva dei lamentati difetti del macchinario, o quella, ugualmente essenziale e decisiva ai fini della lite, dell'appartenenza di codesti difetti a una ragione qualsiasi di colpa contrattuale della Società venditrice, la sola di cui questa poteva essere chiamata a rispondere.

E valga il vero.

È infatti all'evidenza *contraddittorio* dichiarare « *tardivi, equivoci e privi di efficacia giuridica* » i risultati delle *prove testimoniali* in rapporto a quelli della *prova scritta* e poi invocare *gli stessi risultati* promananti con le medesime parole dai medesimi testimoni (Del Lago, Dall'Argine Meloni e

Carrus) per giustificare un giudizio antitetico al primo, senza giustificazione o motivazione alcuna atta a salvaguardare il mutamento del giudizio stesso.

È contraddittorio all'evidenza dichiarare, da prima, che nel-  
l'agosto 1926 le macchine risultarono « di piena soddisfazione  
« dei compratori, senza limitazioni di sorta e che costoro nessuna  
« osservazione ebbero a sollevare per tutta la campagna 1926  
« sul funzionamento della intera serie delle macchine medesime »  
e poi soggiungere in contrario che i difetti riscontrati nella  
trebbia *dopo* la campagna di trebbiatura del successivo anno  
erano identici per oggettività e per casualità a quelli origi-  
nari... *negati dai testi di prova diretta, non definiti dai  
testi di prova contraria e neppure dalla sentenza.*

Su tale punto decisivo per la risoluzione della contro-  
versia, la difesa della MAIS aveva, anzi, espressamente dedotto  
quanto segue avanti la Corte bresciana e cioè:

a) che se anche i testi di prova contraria alla MAIS po-  
terono affermare che la trebbia non era atta al lavoro a paglia  
lunga senza perdita di grano, *tuttavia nessuno di essi aveva spie-  
gato le cause di tale pretesa cattiva lavorazione, le quali erano da  
attribuirsi, secondo i testi introdotti dalla Società venditrice,  
non a vizi del macchinario, ma a ragioni estranee e cioè o alla inet-  
titudine degli operai addetti al lavoro o a una deficiente imboe-  
catura della paglia, subito riparata, o alla paglia fradicia e  
non mai alla trebbia;*

b) che era definitiva, al riguardo, la deposizione del  
teste Del Lago, *fatto sentire tanto a prova diretta quanto  
a riprova e pertanto non sospetto, il quale sull'esito della*

sua visita del 1927 riferì: *di avere in allora bensì constatato qualche perdita di grano, ma che ciò avveniva dalla parte del crivellone in conseguenza del fatto che la paglia era molto fradicia, cosa che poteva avvenire a qualsiasi trebbia, e di avere, comunque, offerto la sostituzione del crivellone incontrando tuttavia il rifiuto dei compratori.*

Sicchè la difesa della M A I S avanti il Magistrato di merito deduceva: « Gli Attori non diedero la prova della sussistenza dei lamentati difetti della trebbia. . . . . Persino quando cause *estranee* al funzionamento delle macchine, apparse *successivamente* alla loro consegna e al loro uso fecero consigliare la sostituzione del crivellone, *organo diverso della trebbia*, anche allora i compratori si rifiutarono di seguire il suggerimento.

« *Imputent sibi!* E se ciò fecero maliziosamente non sarà certo la MAIS che dovrà subirne le conseguenze.

« *Non licet indulgere malitiis.* »

Di fronte a tali specifiche e sostanziali deduzioni la Corte brecciana non solo si astiene dal definire in qualche modo le cause dei pretesi difetti attribuiti alla trebbia, pur affermando *sic et simpliciter*, ma con illogico giudizio, che furono sempre le stesse; non solo osa asserire che « nessun indizio » si offriva nella lite che quei difetti da diverse cause fossero determinati nel 1926 e nel 1927, *trascurando così di motivare sul decisivo deposito del teste Del Lago*, indifferente in causa e pertanto di importanza salientissima, che a tale epoca potè attribuirli *non alla trebbia, sebbene alla paglia molto fradicia*; ma, dopo aver affermato che l'invio del teste Del Lago presso i compratori, nel settembre 1927, ebbe lo scopo da parte

della Società venditrice « di far controllare ed *eventualmente* riparare i difetti del macchinario », *niuna parola spende sulla deduzione della MAIS di non dover essa, comunque, rispondere del malizioso rifiuto dei compratori a seguire in allora i suggerimenti dell'inviato di essa, suggerimenti che, se accolti, avrebbero eliminato persino quegli inconvenienti della battitura del grano e della paglia dei quali la MAIS non era contrattualmente tenuta a rispondere, perchè estranei a intrinseci vizi del macchinario.*

Vi ha di più.

La Corte, *contraddicendosi fra motivi e dispositivo della impugnata decisione*, dopo aver dichiarato tutto ciò, demanda al perito di « determinare la natura del difetto presentato dalla trebbia », senza avvedersi che in mancanza di tale nozione di ordine generale e senza quella di ordine particolare che il lamentato difetto fosse di natura contrattuale, non poteva affermare, come affermò, la responsabilità della MAIS a sensi degli art. 1218 e 1228 C. C.

Non basta.

Come si evince dai rilievi sopra segnalati un altro gravissimo errore giuridico investe tutta la decisione della Corte breseiana: *quello cioè di avere essenzialmente determinato il proprio giudizio dai risultati della prova congetturale, in contrasto con quelli promananti dalla prova scritta (verbali di collaudo e lettere dei compratori 9 agosto 5 novembre 1926).*

Ora al Magistrato è certo concesso ricavare dalle presunzioni dell'uomo, purchè siano gravi precise e concordanti

(art. 1354 C. C.) la sua ragionata convinzione e i motivi della sentenza.

Ma è di ragion naturale che *ogni presunzione debba cadere di fronte alla dimostrazione del contrario e che l'apparenza sia vinta dalla realtà*, giacchè, come insegna codesto Supremo Collegio (Sent/ 15 genn/ 1932 Sez/ III Pres/ D'Amelio Est. Lavagna in causa Bennati - Scalici in Sett. Cass/ 1932 Col/ 235) è verità triste e antica che le apparenze e le logiche presunzioni che da esse discendono, anche se appoggiate a numerosi elementi concordi, possono talora trarre in inganno.

Nella specie non poteva costituire, *nemmeno di per sè*, una presunzione sufficiente a sensi dell'art. 1354 C. C. a porre in essere l'esistenza di violazioni contrattuali o di rinuncie da parte della MAIS la circostanza di avere essa aderito a inviare nel settembre 1927 il teste Del Lago a visitare le macchine, essendosi i compratori in quell'epoca lamentati del funzionamento della trebbia. Non lo poteva, sia perchè la trebbia regolarmente funzionante nel 1926 ben poteva non esserlo nel 1927, e cioè *dopo due campagne di lavoro, pur senza colpa della MAIS* (come appunto lo stesso Del Lago affermò nella sua deposizione giurata *pretermessa* dall'esame della Corte bresciana); sia perchè era ben naturale che la Società venditrice venisse preferita dai compratori per le riparazioni da praticare sul macchinario che si fossero rese col tempo necessarie, sia perchè le rinunce non si presumono, ma debbono essere espresse, sia perchè *non possono costituire presunzioni gravi, precise concordanti quelle promananti in-*

*direttamente da una prova testimoniale definita dal giudice « tardiva e di possibile equivocità ».*

Ma, a prescindere da tali pur salientissime considerazioni, la Corte bresciana posta, comunque, di fronte per la decisione della controversia a prove scritte e congetturali con risultati *fra esse contrastanti* non poteva far discendere il proprio giudizio da queste, sebbene soltanto da quelle, volta che la prova testimoniale non erale apparsa convincente per l'accoglimento delle pretese dei compratori. Ciò perchè la presunzione legale dispensa da qualunque prova quegli a cui favore essa ha luogo (art. 1352 C. C.) e la presunzione legale che la MAIS avesse regolarmente adempiuto al contratto promanava nella specie, *di pien diritto*, dalle dichiarazioni apposte dai compratori nel verbale di collaudo delle macchine compravendute e nelle lettere 9 agosto e 5 nov. 1926, più sopra richiamante e illustrate.

Codeste dichiarazioni, in vero, fatte direttamente dai compratori alla Società venditrice costituivano, innanzi tutto, quella confessione stragiudiziale alla parte che, a sensi dell'art. 1358, C. C., forma *una prova piena*.

E per quanto più particolarmente ha riflesso al verbale di collaudo è risaputo, come più volte insegnò codesto Supremo Collegio (Sent/ 3 giugno 1933 in causa Gatto c/ Folli 2° Sez/ Pres Marracino Est/ Tomasi in Giur. It/ 1933 I. I. Col. 1238) che nel contratto di vendita di macchine sottoposto alla condizione di esso, il collaudo attiene non solo alla *perfezione* ma anche alla *esecuzione del contratto*.

In tali vendite, effettuata ed avuto buon esito (ammo-

nisce la citata sentenza) la verifica, si ha quanto occorre non alla semplice *purificazione* della convenzione, che diviene *perfetta* ma alla dimostrazione palmare *che la vendita è stata regolarmente eseguita da parte del venditore*, il cui obbligo consiste nella consegna della cosa conforme alla qualità pattuita.

Pertanto, una volta fatta la verifica o rinunciato ad essa il compratore non può più agire contro il venditore, eccetto che questi abbia fatto ricorso a mezzi fraudolenti. (art. 1453 C. C.)

La Corte breseiana escluse perentoriamente che il verbale di collaudo e le lettere 9 agosto 5 nov. 1926, dalle quali, secondo il suo insindacabile apprezzamento, emergeva la dimostrazione palmare della regolare esecuzione della compravendita da parte della Società venditrice mediante la consegna delle macchine conformemente alle qualità pattuite, *siano stati rilasciati in seguito a mezzi fraudolenti posti in essere dalla Società stessa.*

La Corte cadde così inesorabilmente negli errori giuridici più sopra lamentati, ritenendo provata la inadempienza della MAIS in forza di semplici presunzioni, neppure consentite dall'art. 1359 C. C., **comunque superate e vinte da presunzioni legali contrarie inoppugnabili**; affermando con motivazione insufficiente perplessa e contraddittoria, basata su risultanze testimoniali definite «*equivocche e tardive*» che i pretesi vizi del macchinario compravenduto fossero da ascrivere a colpa della MAIS, a cause di natura contrattuale antecedenti alla consegna, **che non definì e delegò al perito di determinare**; omettendo, da ultimo, qualsiasi motivazione in ordine alle

deduzioni e ai richiami proposti dalla difesa della Società in armonia alla circostanza deposta da un teste principe ed unico sull'argomento, il Del Lago, che il cattivo funzionamento delle macchine nel 1927 era da ascriversi non alla trebbia, non a difetti del macchinario e quindi non già a fatto e colpa della società venditrice, ma alla lavorazione di paglia molto fradicia nel crivellone, del quale i compratori rifiutarono maliziosamente l'offerta sostituzione.

Siffatti errori sono bastevoli a rendere nulla la decisione impugnata.

## II.

*Violazione e falsa applicazione, sotto altri aspetti, degli art. 1165 - 1218 - 1227 - 1228 - 1229 - 1501 - 1310 - 1453 - 1350 N. 3 - 1352 - 1353 C. C. in relazione anche agli art. 517 N. 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 360 N. 6 e 361 N. 2 C. P. C.*

È pacifico che le macchine vendute dalla Mais ai Sigg. Pili e Cubeddu nel 1926 furono da costoro intensamente usate e quindi necessariamente logorate e deteriorate in seguito al lavoro cui le sottoposero.

È pacifico, inoltre, che l'azione in disputa fu dai Pili e Cubeddu instaurata nei confronti della Mais *solo nel dicembre 1928* e cioè dopo ben tre campagne di trebbiatura.

Sostenne pertanto la Società Ricorrente avanti il Magistrato di merito che detta azione doveva dichiararsi inammissibile per l'avvenuta utilizzazione della cosa compravenduta da parte dei compratori.

La Corte bresciana, affermato che l'azione in parola « era  
 « quella concessa dall'art 1218 C. C. non avendo mai (*sic!*)  
 « i compratori invocato la risoluzione della compravendita »,  
 respinse l'eccezione della venditrice, ritenendo che « gli osta-  
 « coli, i quali si oppongono all'esercizio dell'azione di risolu-  
 « zione allorchè sia avvenuta la utilizzazione della merce  
 « acquistata (uno obbiettivo, cioè la impossibilità di restituire  
 « la cosa, l'altro soggettivo, cioè l'atteggiamento contrario al  
 « proposito di veder più tardi riconosciuta tale facoltà) non  
 « esistono quando si chiede semplicemente il risarcimento dei  
 « danni, per cui basta poter accertare la inadempienza ».

Tale giudizio è viziato da molteplici insanabili errori giuridici.

Innanzitutto la Corte Bresciana nel definire l'azione in disputa di semplice risarcimento danni a sensi dell'art 1218 C. C. e non di risoluzione contratto violò la *res iudicata*.

Infatti la sentenza interlocutoria del Tribunale di Mantova 26 marzo 1931, accettata ed eseguita dalle parti, ammissiva delle prove testimoniali proposte dagli Attori al fine di porre in essere che le macchine compravendute non avevano le qualità pattuite, fu pronunciata sul fondamento delle seguenti testuali domande, così dagli Attori precisate nel primo stadio della lite:

« In via principale: Dichiararsi nullo e di nessun effetto  
 « il decreto dell'Ill<sup>mo</sup> signor Presidente del Tribunale di  
 « Mantova emesso in data 18 novembre 1928 e notificato l'11  
 « dicembre 1928.

« In via subordinata: Dichiararsi risolto per fatto e colpa della

« convenuta società MAIS il contratto de quo, condannandosi la medesima  
 « al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede o quanto meno  
 « dichiararsi la violazione del contratto da parte della ditta venditrice  
 « e ridursi il prezzo coi danni sofferti e sofferenti ».

È *ius receptum* che una sentenza interlocutoria, la quale ammette un mezzo istruttorio costituisce giudicato sul punto che è il presupposto logico della ammissione del mezzo stesso. E poichè nella specie il mezzo istruttorio ammesso dalla sentenza 26 marzo 1931 del Tribunale di Mantova fu preordinato allo scopo di accertare *in principalità* il fondamento di una domanda di risoluzione <sup>di</sup> contratto, la presunzione legale pro-manante da siffatta pronuncia non consentiva una diversa definizione dell'azione in disputa.

Meglio ancora chiarendo la portata della originaria domanda gli Attori scrissero nella loro comparsa conclusionale di prime cure: « La convenzione cade sul servizio della macchina a paglia lunga . . . . Giuridicamente adunque la risoluzione di parte della convenzione può chiedersi per la specialità del caso. La risoluzione è conseguenza della violazione ».

« Nella comparsa conclusione di appello dissero poi gli Attori: «L'inadempimento del contratto è stato dunque stabilito. Di qui la conseguenza di una congrua riduzione del prezzo della trebbia e del risarcimento del danno (art. 1227 - 1229 C. C. in relazione anche all'art. 1501 C. C.).

Chiaro così emerge da quanto sopra che tanto in base alla *res iudicata*, come in forza della stessa domanda attrice, l'azione dei compratori poteva essere considerata o di risoluzione contratto, o redibitoria, o di danno derivante da dolo a sensi dell'art. 1229 C.C.

Ciononostante la Corte breseiana la qualificò di risarcimento danni con riferimento agli art 1218 e 1228 C. C. (soltanto i quali, davvero, non erano mai stati invocati dagli Attori), e giusta codesta qualificazione ebbe ad accoglierla. Ma poichè nessuna motivazione venne addotta a suffragio di siffatto illogico giudizio ne deriva, sotto tale primo aspetto, la nullità della decisione impugnata, *in quanto pronunciò e contro la res indicata, ed ultra et extra petita.*

Anche ammesso, in ipotesi, che l'azione dei compratori SUBORDINATAMENTE PROPOSTA A QUELLA DI RISOLUZIONE CONTRATTO sulla base di una stessa violazione contrattuale (come perspicuamente risulta dalle loro originarie domande più sopra fedelmente riportate e trascritte) potesse definirsi di risarcimento danni a sensi dell'art. 1218 C. C., ugualmente doveva essere respinta.

Come insegna il Supremo Collegio in una fattispece del tutto analoga a quella di cui è oggetto il presente ricorso (III. Sez. 8 luglio 1932 Pres. Piola Caselli Est. Chiazzese in causa Soc. An. Industrie Chimiche e; Sanesi. Giur. It 1932 I. I. Col. 1272), in tanto uno dei contraenti può essere condannato a risarcire i danni all'altro, in quanto possa accertarsi una inadempienza colposa del primo agli effetti della risoluzione del contratto. *Che se questa inadempienza il giudice non può accertare perchè l'altro contraente si è precluso il diritto di chiedere la risoluzione (per utilizzazione della cosa) non si potrà conoscere nemmeno della domanda di danni.*

Siffatti insegnamenti, indarno richiamati avanti la Corte

del merito, dovevano essere applicati al caso in esame per altre decisive considerazioni. Per il motivo, cioè, che l'uso delle macchine in disputa da parte dei compratori era avvenuto *dopo il loro regolare e felice collaudo ed era continuato anche per tutta le campagna 1928, nonostante che nel precedente settembre 1927 essi avessero creduto di invocare l'intervento della Mais, a mezzo del teste Del Lago, per riscontrare ed eventualmente riparare i lamentati difetti del macchinario, che il teste attribuì invece alla trebbiatura del frumento commisto a paglia fradicia.*

L'uso del macchinario dopo il collaudo e cioè *dopo che per effetto della verifica la compravendita erasi perfezionata e i compratori non potevano più agire contro la venditrice per qualsivoglia titolo se non dimostrando che costei avesse fatto ricorso a mezzi fraudolenti per trarli in inganno: l'uso del macchinario nel 1927 e cioè sempre successivamente al collaudo e per tutta ancora una intera altra campagna di trebbiatura (1928) nonostante la conoscenza del preteso vizio (ove potesse ritenersi vera la tesi dei compratori in contrasto con quella della Mais e del teste Del Lago), costituivano altrettanti elementi comprovanti non solo l'acquiescenza dei Pili e Cubeddu alla pretesa imperfetta esecuzione del contratto, acquiescenza che rendeva inattendibile la richiesta dei danni da essi proposta; ma sopra tutto la loro decadenza da qualsiasi azione, giacchè il diritto al collaudo è stipulato nell'esclusivo interesse dei compratori e viene concesso dal venditore con la condizione che sia esercitato in un determinato termine; onde attuatosi tale diritto con la verifica della merce o de-*

*corso quel termine, la decadenza ad agire contro il venditore per i danni dipendenti da pretesa inadempienza contrattuale interviene juris et de jure specie in materia commerciale, ove è interesse d'ordine generale che i contratti non rimangano troppo lungamente sospesi o incerti (Cf. cit. sent. pag. 12).*

La sentenza denunciata, accogliendo la domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale avanzata dai compratori dopo l'utilizzazione della cosa compravenduta nei modi e nei termini di che sopra e cioè **nonostante l'avvenuta loro rinuncia o decadenza allo esperimento della stessa**, ha evidentemente disapplicato le disposizioni di legge regolanti la soggetta materia e deve, anche per tali motivi, annullarsi.

Pertanto **CONCLUDIAMO**

*Piaccia al Supremo Collegio annullare la sentenza 17-24 gennaio 1934 XII della Ecc.ma R. Corte d' Appello di Brescia, ordinare la restituzione del deposito eseguito dalla Società ricorrente, condannare i Controricorrenti alle spese del giudizio, rinviando la causa ad altra Corte d' Appello per nuovo esame.*

Avv. IVANOE BONOMI

Avv. UMBERTO MANTOVANI

**DOCUMENTI ALLEGATI:**

1) Copia autentica della sentenza denunciata. - 2) Fascicolo atti e documenti dei precorsi giudizi. - 3) Mandato speciale al nome dei sottoscritti avvocati d'aut. Notaio D.r Morari Amos in data 3 Maggio 1934 XII N. 5482 rep. - 4) Bolletta dell'Uff. Registro di Mantova in data 18 aprile 1934 del seguente letterale tenore. L'Avv. Comm Umberto Mantovani ha pagato

L. *seicento* « e cent. 50 per ricorrere in Cassazione nell' in-  
« teresse della Soc. An. MAIS in liquidazione per annullamento  
« della sentenza 17 - 24 gennaio 1934 XII della Corte d' Ap-  
« pello di Brescia in causa contro PILI e CUBEDDU.

« Il Ricevitore f°: illeggibile »

Avv. IVANOE BONOMI

Avv. UMBERTO MANTOVANI

1419  
N. 2369



Il Sig. Avv. *Bonomi*  
ha pagato L. *8.00* per diritto di chiamata nella Causa  
tra *Be. Mais - del*

Li *1* MAG. 1934 Anno XII L'Ufficiale Giudiziario  
*Fasci...*

N. *14219* della ricevuta

CORTE DI \_\_\_\_\_  
TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_  
PRETURA DI \_\_\_\_\_  
UFF. DI CONC. DI \_\_\_\_\_

Addi *21* MAG. 1934 - Anno XII

nella Cancelleria del \_\_\_\_\_

Il Sig. *Dr. Bonomi*

ha depositato (2) *otto p.*

(3) *95° Be. Mais*

(4) *del*

Il CANCELLIERE  
*[Signature]*

*21 maggio 1934*

*L. 141,90*

Mantova,

20. 4. 1934 XII

Carissimo Francoe -

ho ricevuto la risposta del  
Sallei - Se il parere fosse stato favo-  
revole alla tesi desiderata e d'altronde  
disputata in dottrina, non comprendo  
come ti sarebbe potuto parlare di  
simulazione.

Ad ogni modo dicamo passata.  
Mi compiacio delle tue giovanili prove

automobilistiche - Durante la tua permanenza qui nell'estate potremmo considerarci di più.

Prima di partire da Roma ti prego di domandare la situazione dell'edifizio per la trattazione del Corso. Mai - Poli, essendo ormai perduti i termini per il Contratto - Sappiamo dire con te di avvertire di più certezze e con chi.

Pensi che è otioso o a noia la causa sarà data.

Un saluto bene.

Ciao. Salutami anche a Torino.  
Maurizio

Roma, 6 dicembre 1934

A. S. E. il Primo Presidente  
sen. D'Amelio,

Il 21 maggio del corrente  
anno è stato depositato ~~il~~ ricorso  
della Società Anonima Mars contro  
i sigg. Pih e Tubedai. La Società è  
in liquidazione e le cond. di cui  
speciali in cui versa ~~consigliam di~~  
~~si risolvera~~ presto le gestioni  
pendenti.

Per questo mi permetta di  
rivolgermi a ~~Lei~~ per formulare la preghiera  
che il ricorso ~~non~~ possa, in considerazione della ~~gi~~  
~~degnata~~ la specialità ~~del caso~~  
la garanzia del motivo invocato  
essere depeso possibilmente in  
~~vece di~~ ~~possibile~~  
in gennaio, la ~~decisione~~ del ricorso.

Con molti ringraziamenti e con  
ossequi  
del.

21 maggio 1934

Picorso Mais - contro Filie Cobelli

il 50 giugno 1934

costituiti con  
solo mandato speciale

~~Avv.~~ Mario Carta

Via Guito 46  
N. 46167

Anno 1934 N. 1381



Roma, 17 dicembre 1934-XIII

CORTE DI CASSAZIONE  
DEL REGNO

IL PRIMO PRESIDENTE

Eccellenza,

Con riferimento alla cortese Sua del 7 corrente, Le partecipo che il ricorso per cassazione Soc. An. Mais C/° Pilo-Cubeddu, è fissata a discussione per l'udienza del 26 gennaio 1935, davanti la prima sezione civile di questa Corte.

Con distinti ossequi.

*h*  
*M. L. Lulli*

S. E. Avv. Prof. Ivano BONOMI  
Cav. O. S. S. S. A.

ROMA

---

### INDICAZIONI EVENTUALI ABBREVIATE

(Mod. 30 Teleg. 1930) (A VIII)

INDICAZIONI DI URGENZA

Urgente	oppure	D	Avviso di ricevimento postale	oppure	PCP
Urgentissimo		UGS	Per proseguire		FS
Pericolosamente urgente		PU	Per proseguire pagato		FSP
Differito		LCP	Posta raccomandata		PR
		LCO	Espresso pagato		XP
Ritardata pagata (o con franchigia)		LCD	Da consegnarsi in mani proprie		MP
		RP	Per via integrale		TR
Telegramma collaudato		TC	Per via aerea		GP
Avviso di ricevimento telegrafico		PC	Per via postale raccomandata		GPR
Avviso di ricevimento telegrafico urgente		PCD	X indicata		TMx
			Comunicare tutti i indirizzi		CTA

UFFICIO TELEGRAFICO
di

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.  
 Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irripetibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.  
 Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnare la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il 13 35 193 ore  
 Del circuito N. Feltri Ricevente



La ora si conta sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale.  
 Nel telegramma = (4 20/35) = viene dopo il nome del telegrafista, il secondo quello della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	
			41329	MANTOVA 3 15 249 1220			24.0.1911

ARRIVO DOMANI SERA 20/35 GRATO OSPITALITA ABBRACCIO  
 = UMBERTO

**ATEVI CORRENTISTI POSTALI** - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO, SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

S E BONONI PIAZZA LIBERTA 4 ROMA =

recapito - rimesso al fattorino ad ore *12/10*

# TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.  
Il latore rimette una ricevuta a stampa quando  
è incaricato di una riscossione.

1410



N. B. - F lembo da piegare



Ricorso Mari's. Leg. 1<sup>a</sup> Civile  
26 gennaio  
Secondo iscritto

Presidente

Basati

Consiglieri

Carlini relatore

Campessta

Franco

Rebutta

Sini

Pellegrino

Mari

P. M. = Delle Donne



935-XII

AVANTI L'ECCELL. MA CORTE DI CASSAZIONE

ATTO DI NOTIFICA DEPOSITO DOCUMENTI

Ad istanza del sig. avv. Michele Carta, difensore  
dei sigg. on. Paolo Pili e Cubeddu Rinaldo

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto alla  
Corte di cassazione ho notificato all'on. avv. Iva-  
noe Bonomi, difensore della ricorrente società an-  
MAIS, che nella causa fra la detta società ed i  
nominati Pili e Cubeddu, per la cui trattazione è  
fissata l'udienza del 26 gennaio della I sezione,  
l'istante depositerà in cancelleria il fascicolo  
degli atti e documenti dei giudizi di merito.

E la notifica ho eseguito rilasciando copia con-  
forme di questo mio atto nella residenza in Roma  
dell'on. avv. Ivano Bonomi, piazza della Libertà 4,  
a mani *Sella f. p. M. M. M.*

Roma ~~otto~~ gennaio 1935 - XII

IL COMPLESSO AUTORIZZATO  
*M. M. M.*

L'Ufficiale Giudiziario della Corte di Cassazione

*M. M. M.*

*P. della Libertà 4*

COPIA  
IL CANCELLIERE

	Repertorio
Notifica	L. 284
Repertorio	15
Copia	30
Urgenza	
Accesso-trasporto	2
Totale 511	L. 40
Riduzione 11%	44
	L. 14
Marche 10%	30
Marca quietanza	10
TOTALE L.	L. 149
LINE	<i>Quattro e 75/100</i>

